

## **COSTO DELLE AUTO AZIENDALI PER I DIPENDENTI**

Vi informo che la normativa fiscale assimila alla retribuzione monetaria anche tutti i valori in natura concessi ai dipendenti. Secondo la regola generale i valori in natura sono tassati secondo il loro valore normale.

L'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR dispone che, per la valutazione del valore normale, per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Tale regola di forfettizzazione vale, secondo la regola generale, anche ai fini contributivi.

Pertanto, il valore imponibile fiscale e contributivo derivante dall'assegnazione in uso promiscuo al dipendente, comprensiva di tutti i servizi che compongono la tariffa ACI è univocamente calcolato sulla base delle tabelle ACI. Su tale valore sono dovuti quindi: contributi previdenziali aziendali; trattenute previdenziali a carico dipendente; trattenute fiscali erariali e locali. L'IVA sull'autovettura impiegata ad uso promiscuo è, inoltre, detraibile solo sul 40% del costo.

Ai fini impositivi il costo del noleggio di auto assegnate è detraibile per il 70%. In alternativa, è possibile che il dipendente contribuisca al costo dell'auto mediante una trattenuta che, a tal fine, l'azienda dovrà fatturare assoggettandola a IVA.

Qualora il costo addebitato al dipendente sia almeno pari al corrispondente valore della tariffa ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzionale di 4.500 Km annui, null'altro sarà dovuto né in termini previdenziali né in termini di ritenute fiscali. L'IVA sui costi relativi alle auto, inoltre, risulterà interamente detraibile perché la parte di uso personale è stata così sterilizzata.

Dott. Pier Luigi Giambene